



DETERMINAZIONE N. 6/2019

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA LEVIONAZ PERIODO 1° APRILE 2019 - 31 DICEMBRE 2020 - CIG Z1825C6375
----------	---

L'anno 2019 il giorno ventotto del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e in particolare l'art. 46, commi 2, 3 e 4 in merito all'organizzazione degli uffici e del personale;
- lo Statuto comunale, e in particolare l'art. 32, comma 2, lettera i), ove è prevista in capo al Segretario comunale e ai responsabili dei servizi la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria in genere;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 27.12.2016, e in particolare gli articoli attinenti le competenze dei responsabili e gli impegni di spesa;
- il Regolamento comunale di disciplina dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori;
- il Codice regionale di comportamento dei dipendenti pubblici;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 21.02.2019 di approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021 e dei relativi allegati;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare:

- l'art. 32, comma 2, relativo all'affidamento di beni, servizi e lavori, che stabilisce che le stazioni appaltanti prima dell'avvio delle procedure di affidamento determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a



- 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
- l'art. 36, comma 2 lettera b), che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
 - l'art. 37, comma 1, primo periodo, ove è previsto che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 7/2016 con la quale si affidava, sino al 28 febbraio 2018 all'Impresa C.E.A.B. Srl con sede in loc. La Chenal n. 4 - 11010 Doues (AO) - P.I. 01131990077 - la gestione tecnico - amministrativa della centrale Levionaz;
- la propria determinazione n. 11/2018 con la quale si prorogava, per le ragioni evidenziate nell'atto medesimo, sino al 31.12.2018, alla Ditta C.E.A.B. Srl la gestione tecnico - amministrativa della centrale;
- la propria determinazione n. 58/2018, con la quale si autorizzava la contrattazione per l'affidamento mediante procedura negoziata del servizio di gestione tecnico amministrativa e manutenzione della centralina idroelettrica "Levionaz" nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020;
- la propria determinazione n. 84/2018 con la quale si prendeva atto dell'assenza di partecipanti alla procedura di gara e si prorogava ulteriormente, per le ragioni evidenziate nell'atto medesimo, sino al 31.03.2019, alla Ditta C.E.A.B. Srl la gestione tecnico - amministrativa della centrale;

DATO ATTO che il servizio prorogato con le determinazioni di cui sopra ha termine di validità il 31 marzo 2019;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di gestione tecnico amministrativa e manutenzione della centralina idroelettrica "Levionaz" nel periodo compreso tra il **1° aprile 2019 e il 31 dicembre 2020**;

VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), non è disponibile il servizio di gestione tecnico-amministrativa e manutenzione di impianti di produzione di energia idroelettrica;

PRESO ATTO che il servizio in oggetto (CPV 65410000-0) non rientra tra quelli elencati negli allegati IIA e IIB al Codice dei contratti pubblici;



VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e in particolare l'articolo 26, il quale disciplina la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi) e ritenuto che non sussistano i presupposti di contatto rischioso che determinano la necessità di valutare il rischio di interferenza, come indicato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) nella propria determinazione del 5 marzo 2008, n. 3 (Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture);

RITENUTO di stabilire i seguenti compensi a base di gara, ritenendoli congrui:

- i servizi descritti dalla lettera a) alla lettera h) del punto 5 del capitolato speciale sono remunerati mediante un importo forfettario per ogni kWh prodotto, pari alla base di gara di € 0,013 ridotta del ribasso offerto;
- il servizio di manutenzione di cui alla lettera l) del punto 5 del capitolato speciale è remunerato con l'applicazione del prezzario regionale vigente nel tempo, sul quale viene richiesto un ribasso percentuale, da offrire in sede di gara;

EFFETTUATA la valutazione del valore del contratto e ritenuto congruo, sulla base della subconcessione per derivazione di acqua dal torrente Levionaz, il valore di € 21.725,18 (= 108,80 kw potenza media nominale oraria concessa x 8.760 ore annue x € 0,013 compenso forfettario per Kw a base di gara x 21 mesi) per la gestione, oltre a € 6.000,00 (€ 3.000,00 annui) per la gestione, stimati per le manutenzioni ordinarie e straordinarie non comprese nel servizio di gestione (art. 5, lettera l) del capitolato speciale);

VISTA la Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 23 giugno 2006 (pubblicata nella GUCE del 1° agosto 2006 n. C179), che sancisce la competenza dell'Ente committente alla valutazione dell'adeguatezza del livello di pubblicità dell'avviso, in ragione del valore del contratto e del presunto interesse verso di esso da parte del mercato interno, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e di apertura degli appalti di servizi alla concorrenza;

VISTA, inoltre, la determinazione dell'AVCP del 6 aprile 2011, n. 2 (Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), che riprende l'enunciato di cui al punto che precede confermando la non tassatività degli articoli 124 e 66 comma 7 del Codice unico dei contratti: *«In caso di pubblicazione di avviso preventivo, vanno preferiti quegli strumenti che consentono di adeguare la pubblicità all'importanza dell'appalto per il mercato interno, utilizzando come parametri il valore effettivo della commessa e la sua "appetibilità" per i potenziali concorrenti. {OMISSIS} tale disposizione, infatti, prevede che la stazione appaltante informi i potenziali competitori con la pubblicazione del bando di gara all'albo pretorio della stessa e del Comune nel quale devono essere eseguiti i lavori. Altro mezzo che si può considerare adatto allo scopo è la pubblicazione dell'avviso sul sito Internet della stazione appaltante»;*



Sede: località Dégioz n. 166, 11010 - Valsavarenche - telefono 0165 - 905703 - fax 0165 - 905742 - p.iva 00124870072 - c.c.p.12053112

RITENUTO pertanto di acquisire il servizio in economia, previa pubblicazione di avviso di preinformazione sull'albo pretorio on-line, ritenendo adeguata questa pubblicità alla rilevanza economica del contratto che si intende affidare (€ 27.725,18 a base di gara, incluso il valore delle manutenzioni);

VISTI i documenti relativi al servizio in oggetto, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposti dall'Ufficio di Segreteria;

RITENUTO di affidare il servizio secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO inoltre di dare atto che le clausole ritenute essenziali per lo svolgimento del servizio sono contenute nel capitolato speciale di gara allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto è necessario che venga nominato il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che relativamente al presente procedimento il responsabile è il Segretario Comunale;

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 147bis del TUEL, in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, esercitato attraverso il rilascio in calce alla presente determinazione del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del visto di copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile, questi ultimi disciplinati dall'art. 5 del regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** i documenti di gara relativi al servizio in oggetto (Avviso di preinformazione, capitolato speciale di gara, istanza di partecipazione e modulo di presentazione dell'offerta), allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposti dall'Ufficio di Segreteria;
- 2. DI DARE ATTO** che non sussistono i presupposti di contatto rischioso che determinano la necessità di valutare il rischio di interferenza e pertanto non sia necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- 3. DI AUTORIZZARE** la contrattazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 al fine di affidare il servizio di gestione tecnico-amministrativa e manutenzione della centralina idroelettrica "Levionaz" nel periodo compreso tra **il 1° aprile 2019 e il 31 dicembre 2020**, ponendo a base di gara i seguenti compensi, ritenuti congrui:
 - i servizi descritti dalla lettera a) alla lettera h) del punto 5 del capitolato speciale sono remunerati mediante un importo forfettario per ogni kWh prodotto, pari alla base di gara di € 0,013 ridotta del ribasso offerto;
 - il servizio di manutenzione di cui alla lettera l) del punto 5 del capitolato speciale è remunerato con l'applicazione del prezzario regionale vigente nel



Sede: località Dégioz n. 166, 11010 - Valsavarenche - telefono 0165 - 905703 - fax 0165 - 905742 - p.iva 00124870072 - c.c.p.12053112

tempo, sul quale viene richiesto un ribasso percentuale, da offrire in sede di gara;

- 4. DI PUBBLICARE** l'avviso di preinformazione sull'albo pretorio, ritenendo adeguata questa pubblicità alla rilevanza economica del contratto che si intende affidare (€ 27.725,18 stimati a base di gara);
- 5. DI INVITARE** alla successiva fase di gara tutte le ditte che avranno presentato istanza di partecipazione;
- 6. DI AGGIUDICARE** il servizio secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
- 7. DI DARE ATTO** che le clausole ritenute essenziali per lo svolgimento del servizio sono contenute nel capitolato speciale di gara, allegato alla presente;
- 8. DI DARE ATTO** che il responsabile del presente procedimento è il Segretario Comunale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Daniele RESTANO

PARERI E VISTI

- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ai sensi dell'art. 147bis del TUEL

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Daniele RESTANO

- VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Daniele RESTANO

- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere favorevole ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Daniele RESTANO

- VISTO DI LEGITTIMITÀ

Il Segretario comunale
F.to Daniele RESTANO



- VISTO PER PRESA VISIONE

Il Sindaco
F.to Giuseppe DUPONT

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 28/02/2019 sino al 15/03/2019, ai sensi dell'art. 52 bis della L.r. 54/1998.

Valsavarenche, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniele RESTANO